



# Comune di Udine

## Servizio Infrastrutture 1

### DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

**Oggetto: CIG: 628981685B - Servizio di conduzione dell'impianto di cremazione per le annualità 2015 -2018. Annullamento in via di autotutela della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. cron. 1942 del 15.06.2015.**

**N. det. 2015/4710/439**

**N. cron. 3707 del 23/10/2015**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. cron. 1942, esecutiva in data 15.06.2015, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'aggiudicazione del servizio di conduzione dell'impianto di cremazione per le annualità 2015 – 2018, con l'aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, e con contratto da stipulare a “misura”, per un importo presunto valutato in € 668.290,00 (IVA esclusa);
- con medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati lo schema di Bando di gara; il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati – Allegato 1 “Schema per la predisposizione dell'offerta prezzi”; Allegato 2 “Disciplinare di gara”; Allegato 3 “Schema di offerta tecnica”; Modello 2 (art. 11 del capitolato); Allegato Tecnico n. 2; e il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - elaborati dai competenti Uffici comunali;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 962, esecutiva in data 10.08.2015, è stata nominata la Commissione di gara che si è riunita in prima seduta in data 11 agosto 2015;

Visti i verbali di seduta pubblica n. 44 Reg. Priv. di data 11.08.2015 e n. 56 Reg. Priv. di data 04.09.2015;

Dato atto che nel corso della seconda seduta tenutasi in data 4 settembre 2015 la Commissione di gara ha avviato la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti attribuendo alle stesse il punteggio per l'Area Qualità sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Atteso che, prendendo atto dei risultati di tale valutazione, la Commissione di gara ha rilevato la sussistenza di una incongruenza all'interno del succitato articolo consistente in una incompleta ripartizione dell'intero punteggio massimo di 60 punti, in quanto la somma dei punti massimi indicati per i parametri da esaminare e valutare conduce ad un punteggio complessivo inferiore a quello previsto, ovvero ad un massimo di 50 punti;

Rilevato che la Commissione di gara, in considerazione di quanto sopra in sintesi richiamato, ha sospeso i propri lavori rimettendo la risoluzione della questione rilevata allo scrivente, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Richiamate le note di data 17.09.2015 (PG/U 0112075 e PG/U 0112079) con le quali si è ritenuto opportuno acquisire da parte di ciascun concorrente, ditta SER.CIM S.r.l. e ditta GEM Matthews International S.r.l., la propria posizione in merito alla soluzione ivi proposta, ossia quella per cui al concorrente che ottenesse il punteggio massimo attribuibile in ognuno dei parametri di valutazione dell'offerta tecnica fosse comunque attribuito non il punteggio di 50 ma il punteggio di 60, assicurando così l'assetto voluto in generale dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Viste le note pervenute dalla ditta SER.CIM S.r.l. in data 28.09.2015 (PG/E 0116531) e dalla ditta GEM Matthews International S.r.l. in data 28.09.2015 (PG/E 0116843) con cui le stesse dichiarano di non aderire a tale soluzione;

Visto l'art. 283, comma 1 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce, in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'art. 83, commi 1 e 4 del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento;

Rilevata quindi la fattispecie di illegittimità che emerge dalla lettura dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, ritenuta la documentazione di gara approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 1942, esecutiva in data 15.06.2015, non sia conforme al disposto normativo, e considerato che le suesposte incongruenze interpretative e violazioni di legge inficiano l'intera procedura;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'annullamento, in sede di autotutela ex art. 21

*nonies* della L. 241/1990, della procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. cron. 1942, esecutiva in data 15.06.2015, per l'affidamento del servizio in argomento, previa approvazione dei verbali di gara sopra citati;

Ricordato che l'adozione di provvedimenti in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante e di competenza del responsabile che ha adottato l'atto di avvio della procedura, da esplicitarsi in qualunque momento nel corso della stessa quando si manifestino dei vizi i quali possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di gara quali quelli della parità, buon andamento e concorrenzialità ed in presenza di un interesse attuale;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 d'ord. del 29 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali",

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare i verbali di seduta pubblica n. 44 Reg. Priv. di data 11.08.2015 e n. 56 Reg. Priv. di data 04.09.2015 inerenti la procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di conduzione dell'impianto di cremazione per le annualità 2015 – 2018, con l'aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- 2) di annullare, in via di autotutela ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990, la procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. cron. 1942, esecutiva in data 15.06.2015, per l'affidamento del servizio di cui sopra, per le motivazioni esposte in premessa;
- 3) di provvedere a pubblicizzare l'avvenuto annullamento con le stesse modalità utilizzate per l'avvio della procedura, ovvero tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sulla Gazzetta CE, sul sito internet del Comune di Udine, sul sito Internet dell'Osservatorio dei lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l'indizione di una nuova gara d'appalto nel rispetto dei principi di parità, buon andamento e concorrenzialità dell'azione amministrativa;
- 5) di annullare l'impegno di spesa assunto al cap. 6658 "Conduzione impianti", COS 490

“Servizi cimiteriali” con determinazione dirigenziale n. cron. 1942, esecutiva in data 15.06.2015, rimandando la somma complessiva di € 770.356,80 a capitolo come segue:

<b>Eserc</b>	<b>Tipo Mov.</b>	<b>Cap.</b>	<b>EPF</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Importo</b>
2015	Variazione	6658/0	2015	CONDUZIONE IMPIANTI	cod.fisc. / p.i.	-29.496,02
2016	Variazione	6658/0	2016	CONDUZIONE IMPIANTI	cod.fisc. / p.i.	-271669,6
2017	Variazione	6658/0	2017	CONDUZIONE IMPIANTI	cod.fisc. / p.i.	-271669,6
2018	Variazione	6658/0	2018	CONDUZIONE IMPIANTI	cod.fisc. / p.i.	-197521,58

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CLAUDIO BUGATTO

CODICE FISCALE: BGTCLD55E03L483U

DATA FIRMA: 23/10/2015 14:43:43

IMPRONTA: C6FDF51C27F3FDBF1DF3DE40A9191A91CE273F6EBD42CD21579953DAF85401F4  
CE273F6EBD42CD21579953DAF85401F4A8FFBC989E499856019923A091CAC64A  
A8FFBC989E499856019923A091CAC64A545DF3B6FDEB7F8EC6B4F9C3A926A802  
545DF3B6FDEB7F8EC6B4F9C3A926A802ABB91688D4FD706FE7080D8AAFC00A30